

protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Ai sensi del successivo art. 5 i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il successivo art. 7 stabilisce poi che gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione così definiti possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai criteri di valutazione della domanda del ricorrente l'art 3, comma 3 del dlgs 251/2007, stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La S.C. di Cassazione con ordinanza del 4 aprile 2013 nr. 8282, ha ulteriormente specificato, in relazione alla valutazione della credibilità del racconto, che *“Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme*

della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.”

Nel corso dell'audizione davanti alla Commissione di Crotona, il richiedente ha riferito di essere fuggito dal Gambia per timore del malocchio gettato dalla prima moglie del patrigno, a causa del quale la sorella sarebbe morta e la madre, musulmana ed unitasi in matrimonio con un cristiano, sarebbe fuggita.

Ora, nel caso di specie, la Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente sotto diversi profili. In particolare, non è stato ritenuto plausibile il matrimonio tra la madre musulmana e il patrigno cristiano, inoltre il ricorrente non ha saputo riferire nulla in ordine alla predetta unione coniugale, eccezion fatta che il matrimonio era fondato sull'amore e che i due si erano conosciuti per strada.

Il racconto del ricorrente è effettivamente scarsamente credibile, in quanto lacunoso, generico e stereotipato. Invero, il richiedente non ha compiuto il minimo sforzo per circostanziare il racconto e in ogni caso la motivazione dell'espatrio appare correlata ad una vicenda meramente endofamiliare. Inoltre il pericolo di ritorsioni da parte dei propri parenti in caso di rimpatrio appare genericamente dedotto nella deposizione resa dallo straniero dinanzi alla Commissione Territoriale, laddove il medesimo nulla ha riferito in ordine ai potenziali cattivi rapporti con la prima moglie del patrigno o ad eventuali minacce nei suoi confronti da parte di quest'ultima. Peraltro, risulta alquanto inverosimile la circostanza che il ricorrente non abbia pagato nulla per recarsi in Italia.

Non vi sono dunque elementi per discostarsi dal parere espresso dalla Commissione in merito alla attendibilità del racconto.

In ogni caso, al di là della insita credibilità del racconto, deve evidenziarsi che non è oggettivamente dimostrata, e nemmeno allegata, una correlazione tra l'espatrio e persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, riscontrandosi la mancanza di una di una rappresentazione di subita persecuzione ad personam e/ o discriminazione di carattere personale compiuta ai suoi danni da parte dello Stato di appartenenza nel senso descritto dalla citata normativa.

Parimenti non meritevole di accoglimento risulta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007.

Ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve invero riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria è subordinata a due verifiche, l'una oggettiva, riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese e l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status" o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocimenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011; Cass. 26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466).

La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha infatti precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo

più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza “che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”, sicché “le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”.

Peraltro, il concetto di “conflitto locale” di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile (in tema Cons. Stato 17 marzo 2009, n. 1402), ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

E' peraltro onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Orbene, quanto alla situazione attuale del Gambia, deve osservarsi che benché dai siti internet del Ministero degli Esteri, di Amnesty International e di altre organizzazioni particolarmente accreditate (ad esempio “Peace Reporter”) sia attestata in Gambia fino a poco tempo addietro una grave situazione di violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità, con particolare esposizione a rischio dei membri della stampa, degli attivisti dei diritti umani, degli omosessuali e più in generale degli oppositori al regime a qualsiasi titolo anche se soltanto percepiti tali, non risultano elementi per ascrivere il ricorrente ad una delle citate categorie; né, d'altra, parte la situazione del Paese di origine del ricorrente valeva a costituire un pericolo per categorie indiscriminate di persone, non ravvisandosi un conflitto rilevante ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25.

Va, in ogni caso, rilevato come il dittatore Jammeh sia stato deposto a seguito della celebrazione di elezioni democratiche e con la vittoria del nuovo Presidente. L'opposizione inizialmente manifestata dal dittatore è stata superata dall'intervento di forze di interposizione dell'unione degli Stati africani e Jammeh ha lasciato il Paese con i suoi più stretti collaboratori, accettando di andare in esilio. Tale svolta ha posto fine ad una dittatura ventennale e il nuovo Presidente ha preannunciato riforme democratiche, incluso il rilascio di decine di prigionieri politici e la ritrattazione del ritiro del Gambia dallo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale.

Sul sito gambiano *Jollofnews* si dà inoltre atto della politiche economiche portate avanti dal nuovo Presidente, il quale “ha abolito il divieto di importazione di cipolle e patate nel Paese. Il divieto fu imposto alcuni anni fa dal precedente regime di Yahya Jammeh per incoraggiare i Gambiani a riprendere l'agricoltura e coltivare ciò che mangiano, mangiando quello che coltivano. Tuttavia, invece di rivitalizzare l'industria agricola del paese, il divieto ha portato ad una scarsità e ad un

aumento dei prezzi dei beni di consumo di base. Per ridurre l'onere finanziario delle famiglie, il nuovo regime ha immediatamente messo da parte il divieto imposto unilateralmente dal suo predecessore. Il divieto di importazione di cipolle e patate è stato revocato. Quindi, tutti gli importatori di cipolle e patate sono liberi di importare questi prodotti, ha annunciato una dichiarazione della presidenza. In un simile sviluppo, nel perseguimento delle sue politiche economiche aperte e liberali intese a rafforzare il commercio e la crescita economica, il governo ha anche abbassato il dazio sulla farina importata dal 47% al tasso normale del 20%.

D'altra parte *Amnesty International*, il 27 Aprile 2017 ha pubblicato una dichiarazione in cui si riconoscono i progressi fatti dal nuovo governo nei 100 giorni di carica del nuovo Presidente e lo si sprona a fare di più per riportare lo Stato di diritto nel Paese: "Le autorità del Gambia possono operare una rottura decisiva con il brutale passato del Paese abrogando le leggi repressive, riformando i servizi di sicurezza e assicurando la responsabilità penale per passate violazioni gravi dei diritti umani, ha dichiarato Amnesty International oggi che il presidente del Gambia Adama Barrow compie 100 giorni in carica". D'altra parte l'avvenuto rientro in massa dei cittadini Gambiani fuggiti in Senegal a seguito della vittoria del nuovo presidente depone per una tendenziale stabilità della situazione socio-politica in Gambia (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *As Gambia crisis passes, displaced return from Senegal*, 24 January 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5887766d4.html> [accessed 28 December 2017]). Non è pertanto possibile in questa fase considerare ancora attuale il rischio che il richiedente subisca un danno grave ai sensi della direttiva, atteso che il nuovo regime si pone in antitesi a quello precedente e la situazione politica può dirsi complessivamente rientrata.

Quanto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, si osserva quanto segue.

Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.). La clausola di salvaguardia è prevista dall'art. 5 co. 6, d.lgs n. 286/98 che dispone: "*Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

Il permesso umanitario è quindi una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. (v. Cass sent n. 15466/2014) che deve essere riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione. Ragione sufficiente per accordare la protezione per motivi umanitari è anche la (pur temporanea) situazione del Paese di provenienza che, seppur non attraversata da conflitti armati, si presenti come instabile e insicura al punto da rendere non solo possibili ma, invero, probabili, rischi concreti per la integrità psico-fisica del richiedente, in caso di rimpatrio.

La giurisprudenza di merito ha poi riconosciuto la protezione in parola in presenza di gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine o anche di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o

della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251/2007, o ancora in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si è trattato di garantire l'unità familiare del richiedente asilo.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prodotto a corredo della domanda documentazione medica, costituita dai risultati delle analisi del sangue dell'8.6.2017, dalle quali lo stesso risulta recettivo all'epatite A ed affetto da epatite B, nonché certificato medico del 21.8.2017 emesso da una struttura pubblica.

Sul punto, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 maggio 2012 - Ricorso n.34724/10 - E.O. c. Italia ha precisato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria per motivi di salute è necessario che lo stato della malattia di trovi in una condizione critica, tale da necessitare la prosecuzione dei trattamenti terapeutici nel territorio e da scongiurare l'ipotesi di un allontanamento verso il paese di origine. D'altra parte, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28015/2017 ha stabilito che *“il diritto alla protezione umanitaria non possa essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, necessitandosi invece che tale condizione sia l'effetto di una grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel paese di provenienza”*.

Ora, quanto alla sanità gambiana, dal report EASO datato dicembre 2017 emerge quanto segue: *“La maggior parte delle strutture sanitarie si trovano nell'area urbana, il che significa che l'accesso ai servizi sanitari è più complesso nelle aree rurali. Nel 2015, tre (Lower River, North Bank West e Upper River) otto regioni non avevano ospedali. In generale, tutte le strutture soffrono della mancanza di personale ben addestrato e di carenze in termini di infrastrutture, attrezzature mediche e forniture di determinati medicinali. Nel 2015, c'erano solo 213 agenti medici in Gambia (1.1 medico per 10.000 abitanti). La salute è sotto-finanziata, soprattutto a livello primario e secondario”*. Inoltre, secondo le informazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra il 2014 e nel 2016 oltre 200.000 cittadini del Gambia sono stati costretti a fare affidamento sugli aiuti umanitari.

A ciò va aggiunto che l'epatite b impone uno specifico programma di cure a cui non potrebbe certamente accedere nel Paese d'origine che è uno tra i più poveri al mondo (l'indice di sviluppo umano pubblicato dall'United Nations Development Programme nel 2015 lo ha collocato 173 su 188 paesi. Il Gambia è economicamente debole persino sulla Scala dell'Africa occidentale: il reddito nazionale lordo pro capite (RNL) annuo (2014: 433 dollari USA) è meno della metà di quello del Senegal, il paese confinante).

Le condizioni di salute del richiedente suggeriscono pertanto una valutazione prudenziale circa il suo rimpatrio in quanto il ricorrente, se fosse rimpatriato si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità ad esercitare i diritti fondamentali, come quello alla salute.

Tenuto conto della particolare natura del procedimento e delle ragioni della decisione che vede l'accoglimento della domanda subordinata appare opportuna l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce a _____ il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro, l'11.1.2018

Depositato in Cancelleria oggi

il 15/1/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Antonio Fiumera

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Saverio Ferraro

